

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

L'anno 2025 il giorno 6 del mese di ottobre, in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (in sigla ARSARP), sita in Via Giambattista Vico n. 4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

tra

l'ARSARP (C.F. 01541820708), di seguito "committente", in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Gabriella Santoro, nata a Campobasso il 14/05/1961, C.F. SNTGRL61E54B519J, domiciliata per carica presso la sede dell'Agenzia;

e

dott. Rocco Cancelliere, nato a Isernia il 01.09.1991, C.F. CNCRC91P01E335V, di seguito indicato con il termine "consulente";

PREMESSO CHE:

- Il "Programma di attuazione" della sottomisura 10.2 del PSR 2014/2022 della Regione Molise, prevede per le azioni di cui al primo ambito, "Conservazione della biodiversità", una dotazione finanziaria destinata ad attivare consulenze tecniche;
- nell'attuale fase esecutiva del suddetto programma è necessario procedere, con immediatezza, all'attivazione di un percorso finalizzato al reperimento di una figura professionale, consulente chimico, profilo coordinatore di progetto/tecnico di laboratorio chimico, per una consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 6 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., nell'ambito delle attività inerenti alla "Conservazione della biodiversità", della misura 10, "Pagamenti Agro-climatico ambientali", Sottomisura 10.2, "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura", del PSR della Regione Molise 2014-2022;
- che a tal fine è stata attivata una procedura comparativa ex comma 6-bis, dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per l'individuazione del candidato al quale conferire incarico di consulenza, della durata massima di sei mesi in quanto la fase di conclusione del PSR, fissata dalla normativa unionale al 31.12.2025, risulta improcrastinabile, pena la decadenza delle relative risorse programmate (a valere sul PSR stesso) per mancata spesa e/o mancata rendicontazione e che, pertanto;
- con Decreto del Commissario n. 71 del 25/06/2025 è stato approvato – tra l'altro – un avviso pubblico per la selezione di un (1) consulente chimico, profilo coordinatore di progetto/tecnico di laboratorio chimico;
- con verbale prot. ARSARP n. 3780 del 14.07.2025 la Commissione, nominata con Decreto del Commissario n. 76 del 08.07.2025, aveva inviato le proprie risultanze al Responsabile Unico del Procedimento;
- che il Commissario Straordinario, visto il suddetto verbale, con Decreto n. 78 del 21/07/2025 ha ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso, ad espletare colloqui selettivi con i candidati risultati idonei, attraverso la discussione dei titoli presentati e dell'esperienza professionale dichiarata;
- con verbale prot. ARSARP n. 4401 del 19.08.2025 la Commissione ha dato atto dell'esito dei colloqui, tenutisi in data 06.08.2025, ed ha individuato il candidato dotato della maggiore qualificazione rispetto a tutti gli altri partecipanti all'avviso pubblico;



- con Decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 25.08.2025 è stato affidato l'incarico di consulente chimico, profilo coordinatore di progetto/tecnico di laboratorio chimico, all'esito della procedura pubblica indetta con Decreto del Commissario ARSARP n. 71 del 25/06/2025, al dott. Rocco Cancelliere, nato a Isernia il 01.09.1991, C.F. CNCRCC91P01E335V, per una durata massima di mesi 6 (sei) a far data dalla sottoscrizione del contratto.
- che è pervenuta in data 23.09.2025, protocollata agli atti dell'Agenzia con n. prot. 5038 in pari data, l'autorizzazione dell'ENEA, prot. ENEA/2025/0059429/TERIN del 15.09.25 ai sensi dell'art. 53, c.11 del D.lvo n.165 del 2001, relativa all'autorizzazione a svolgere un'attività di consulenza presso l'ARSARP, da effettuarsi in un arco temporale diverso da quello del Decreto summenzionato e specificatamente dal 01 ° ottobre 2025 al 31 dicembre 2025.

Tutto quanto premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2

Oggetto dell'incarico e durata

L'ARSARP conferisce al dott. Rocco Cancelliere, nato a Isernia il 01.09.1991, C. F. CNCRCC91P01E335V, che accetta, l'incarico di consulenza, avente ad oggetto attività di supporto all'ARSARP, nella funzione di coordinatore scientifico del progetto, per l'attuazione di alcune delle attività previste dalla misura 10, "Pagamenti Agro-climatico ambientali", Sottomisura 10.2, "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura", e, in particolare, per quelle inerenti alla "Conservazione della biodiversità", di cui al Programma di attuazione, approvato con determinazione dirigenziale del Servizio della Regione Molise Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità agricola e gestione fitosanitaria n. 6246 del 12.11.2024.

In particolare, l'incarico consiste nello studiare e caratterizzare un'ampia collezione di risorse genetiche vegetali conservate nella banca del germoplasma dell'ARSARP (conservazione ex situ) e nel campo catalogo di Campochiaro (CB), anche tramite prelievi di tessuto vegetale delle varietà oggetto di osservazione con analisi di caratterizzazione chimica nonché genetico-molecolare-fisica-proteomica-metabolomica, ecc.

L'attività dovrà comprendere anche la verifica della strumentazione presente nel laboratorio di analisi molecolare dell'ARSARP, per valutare le attuali possibilità di utilizzazione della strumentazione del laboratorio, sia riguardo all'aspetto tecnico-scientifico sia sotto l'aspetto della concreta convenienza economica.

L'incarico conferito con il presente contratto avrà decorrenza dal 6° ottobre 2025 e con una durata massima fino al 31 dicembre 2025, fatto salvo "trascinamento" della misura 10, Sottomisura 10.2, "Sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura".

Art. 3

Modalità di svolgimento della prestazione



L'attività resa dal "consulente", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchica o disciplinare.

Il consulente è tenuto alla riservatezza, non può diffondere notizie, informazioni e documentazione incluso quella cartografica disponibile presso l'ARSARP, inerenti i programmi di lavoro né compiere in qualsiasi modo atti in pregiudizio delle attività dell'Arsarp che metterà a disposizione del consulente l'organizzazione e la strumentazione necessarie per l'espletamento dell'incarico.

La prestazione è espletata personalmente dal consulente, che non è tenuto all'osservanza di un orario di lavoro, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto. È espressamente escluso l'instaurarsi di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato con Arsarp per effetto del conferimento dell'incarico previsto nel presente avviso.

Il consulente, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente. Il consulente può recarsi fuori dal territorio del comune di Campobasso, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale, e può usufruire dei mezzi di proprietà dell'ARSARP solo se accompagnato da personale dell'Agenzia, che provvederà alla guida del mezzo.
- 5) Referente ARSARP per le attività di consulenza è il Responsabile dell'Ufficio Valorizzazione Risorse Genetiche.

Art.4

Remunerazione ed indennità

Il compenso complessivo previsto per l'incarico è di € 12.500,00 lordo onnicomprensivo (ossia comprese ritenute fiscali, previdenziali e IVA se dovuta).

Il corrispettivo verrà liquidato a stato di avanzamento lavori dietro presentazione di una relazione.

Il professionista si impegna a presentare un *report* sintetico, su base mensile, in ordine alle attività svolte.

Al termine dell'attività il professionista depositerà presso il committente un elaborato contenente dati ed informazioni sull'attività di ricerca e studio svolta, commentata e contestualizzata scientificamente, cedendo, sin d'ora ad Arsarp la proprietà intellettuale dell'elaborato medesimo.

Saranno rimborsate se idoneamente documentate e se preventivamente autorizzate dall'ARSARP le spese di viaggio, vitto e alloggio effettuate dal professionista, per ragioni legate all'espletamento dell'incarico.

Art.5

Obblighi del "committente"



Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal consulente, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del consulente, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al consulente e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL.

Art.6

Cause di sospensione della prestazione

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto con il consulente non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;

Eventuali partecipazioni del consulente ad attività formative e di aggiornamento, anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

Art. 7

Risoluzione contrattuale

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2.


Il "consulente" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo Posta elettronica certificata. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "consulente", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo Posta elettronica certificata. In caso di inadempienze e comportamenti del "consulente" talmente gravi da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

Art.8

Utilizzazione dei risultati

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del consulente per scopi pubblicitari.

Art.9



Trattamento dati personali

I dati personali forniti dal "consulente" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy.

Il titolare del trattamento è l'ARSARP, il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario.

Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

Art. 10

Controversie

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

Art. 11

Registrazione e spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.


Art. 12

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è composto di n. 5 facciate e, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue.

**IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO DELL'ARSARP
Dott.ssa Gabriella SANTORO**



IL CONSULENTE

